Civile Ord. Sez. 6 Num. 9390 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 16/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14049-2016 proposto da:

SPASIC NIKOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, Viale VENTUNO APRILE n.11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - C.F. 80014130928, e la PREFETTURA DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO \$'ΓΛΤΟ, che li rappresenta e difende ope legis;

- resistenti-

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 16/12/2015, emessa sul procedimento iscritto al n°41812/2015 R.G.;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 15/11/2015 il Giudice di Pace di Roma ha respinto l'opposizione proposta da Nikola Spasic, cittadino serbo, avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 05/07/2015 sul presupposto di cui all'art. 13, comma 2, lett. *a*), d.lgs. 286/98, per essere il medesimo entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera.

A sostegno del rigetto il Giudice di Pace ha rilevato che l'asserita esigenza di unità familiare non può determinare la disapplicazione della normativa nazionale a tutela dell'integrità delle frontiere, anche in considerazione del fatto che il sig. Spasic non ha mai fatto richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari né risulta essere titolare di reddito o mezzi economici sufficienti. D'altra parte egli si trovava in posizione di irregolarità in Italia ancora prima sia dell'emissione del decreto di espulsione che della nascita dei figli.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il sig. Spasic sulla base di tre motivi. Non svolge difese l'Amministrazione intimata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 13, commi 2 e 4, d.lgs. 286/98 per inesistenza del presupposto di fatto su cui il decreto espulsivo è basato; nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. In particolare, deduce il ricorrente di essere entrato in Italia dalla Serbia in maniera del tutto regolare, come da timbro di ingresso del 22.11.2012 apposto sul suo passaporto all'atto dell'attraversamento della frontiera. I cittadini serbi, in base al reg. CE

539/2001 non hanno obbligo di visto ai fini dell'ingresso in area Schengen.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 13, comma 2bis, d.lgs. 286/1998, sotto il profilo della mancata considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del sig. Spasic, della durata del suo soggiorno nel territorio dello Stato, nonché dell'esistenza di legami col paese d'origine. Il ricorrente è giunto in Italia 25 anni fa, è sposato e ha dei figli nati e cresciuti in Italia.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo della lesione del diritto alla vita privata e familiare.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Il decreto espulsivo allegato agli atti, il cui contenuto è stato testualmente riportato nel ricorso, è stato emesso ai sensi dell'art. 13, lett. a), d.lgs. 286/1998. Tale presupposto di fatto, consistente nell'essere lo straniero «entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera», è tuttavia insussistente, atteso che egli ha fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato come da timbro di ingresso apposto sul passaporto, anch'esso allegato agli atti. Non poteva pertanto contestarsi allo straniero l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 13 cit. ma, semmai, l'ipotesi di cui alla lett. b), consistente nell'attuale mancanza di un titolo di soggiorno. Ne deriva che il giudice di pace, anziché limitarsi a constatare che il sig. Spasic soggiorna irregolarmente nel territorio dello Stato, avrebbe dovuto verificare la legittimità della misura espulsiva alla luce della specifica ipotesi contestata all'espellendo: invero, disposta l'espulsione per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata in fatto

l'insussistenza di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass., n. 3694/2013 e n. 2232/2014).

Il secondo e terzo motivo restano assorbiti dall'accoglimento del primo.

Conclusivamente, il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento dei restanti; il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito *ex* art. 384, secondo comma, c.p.c., con annullamento del provvedimento di espulsione emesso il 05/07/2015 dalla Prefettura di Roma nei confronti di Spasic Nikola, nato a Kosovska Mitrovica (Serbia) il 17.10.1961.

La parte intimata va condanna alle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento di espulsione indicato in motivazione emesso nei confronti di Nikola Spasic.

Condanna l'intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in euro 700 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge; e alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2200 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2018.

